



CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83

OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. 2024. APPROVAZIONE

L'anno **2023**, addì **venti**, del mese di **Dicembre** dalle ore **18:52**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>TABONE RENZO</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MANSUINO MARCELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REMOTO ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MORRA ROSSELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>DITELLA STEFANO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FERRI ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MATTIOLI CECILIA</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>NOTA FABIO</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CARNINO LUCA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>WOOD GIORGIA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>SI</i>

Presenti: 14 Assenti: 3

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Tabone Renzo.

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale** Dott. Livio Sigot.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. 2024. APPROVAZIONE

Introduce l'argomento l'Assessora Babbini.

Interviene il Consigliere Roccotelli che dichiara il proprio voto contrario, essendo le aliquote al livello massimo.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede di procedere alla votazione palese, per alzata di mano della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 77 del 29/11/2023 redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi -, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alle presenti deliberazioni ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 13 del 27.4.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2023/2025 e n. 14 del 27.4.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 8/5/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della seguente votazione palese, per alzata di mano:

Presenti	n. 14
Astenuti	n. =
Contrari	n. 05 (i Consiglieri di minoranza Spanò, Carnino, Picciotto, Wood e Roccotelli)
Votanti	n. 14
Favorevoli	n. 09

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi -, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

~~~~~

/ig

## Area Economico Finanziaria / Tributi

*Proposta N. 77 del 29/11/2023*

### **OGGETTO: ALIQUOTE I.M.U. 2024. APPROVAZIONE**

Su richiesta dell'Assessore al bilancio Paola Babbini,

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

**VISTO** il D.M. 25 luglio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha apportato significative innovazioni ai principi contabili, tra cui le modifiche al principio contabile applicato All. 4/1 concernente la programmazione di bilancio, relative a ruoli, compiti e tempistiche del procedimento di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

**VISTO** l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), il quale dispone che “*738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27/11/2023 che approvava il “Documento Unico di Programmazione 2024/2026”;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU.

**PRESO ATTO** che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

**DATO ATTO** che, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, le aliquote di base dell'IMU 2023:

- erano state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- erano state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potevano continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultavano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019;
- riguardava tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), erano tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

**CONSIDERATO** che, a fronte di quanto sopra indicato, si propone di confermare le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune di Avigliana, valide a partire dal 1 gennaio 2024, ad esclusione dei beni merce divenuti esenti a partire dal 01.01.2022, ovvero le seguenti:

IMU

| Tipologia imponibile                                                                                                                                                                                                | Aliquota         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati                                                           | Escluse dall'IMU |
| Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011                                                 | 5,80 per mille   |
| Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 16 del Regolamento I.M.U.                                                                           | 9,90 per mille   |
| Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati | 10,60 per mille  |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994                                                                                                         | Escluse dall'IMU |

|                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)             | Escluse dall'IMU                                                     |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                              | 10,60 per mille                                                      |
| Aree edificabili                                                                                                                                                              | 10,60 per mille                                                      |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D esclusi D/5 E D/10                                                                                             | 10,60 per mille<br>(di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato) |
| Immobili di cui alla Cat. Catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i> | 10,60 per mille                                                      |
| Immobili di cui alla Cat. Catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)                                                                                         | 10,60 per mille (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)    |
| Altri fabbricati                                                                                                                                                              | 10,60 per mille                                                      |

**RICHIAMATA** la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2023 con la quale erano state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

**VISTO** l'art. 1, c. 756 della legge 160/2019 e. s.m.i secondo cui “*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*”

**VISTO** l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa;

**VISTO** l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

**VISTO** l'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

**VISTO** il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che: “*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*”.

**VISTO** il Decreto 7 luglio 2023 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Gazz. Uff. 25 luglio 2023, n. 172) avente per oggetto: “*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”.

**DATO ATTO** che il predetto decreto individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

**DATO ATTO** che con emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato in Senato al ddl di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del dl n. 132/2023, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto delle aliquote ai sensi dell'art. 1, comma 757 della legge 160/2019, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

**RILEVATO** che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali.

**RIMARCATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/09/2020 con deliberazione n. 22;

Tutto ciò premesso,

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2024:

**IMU**

| <b>Tipologia imponibile</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Aliquota</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati                                                           | Escluse dall'IMU |
| Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011                                                 | 5,80 per mille   |
| Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 16 del Regolamento I.M.U.                                                                           | 9,90 per mille   |
| Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risieda nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati | 10,60 per mille  |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994                                                                                                         | Escluse dall'IMU |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangano tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)                                                 | Escluse dall'IMU |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                                                                    | 10,60 per mille  |
| Aree edificabili                                                                                                                                                                                                    | 10,60 per mille  |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel                                                                                                                                                                         | 10,60 per mille  |

|                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| gruppo catastale D esclusi D/5 E D/10                                                                                                                                         | (di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)                    |
| Immobili di cui alla Cat. catastale A/ Abitazioni vuote non locate e prive di utenze ed inutilizzate - <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i> | 10,60 per mille                                                      |
| Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)                                                                                         | 10,60 per mille<br>(di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato) |
| Altri fabbricati                                                                                                                                                              | 10,60 per mille                                                      |

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2024 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;
5. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767, L. n. 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2024, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2024, salvo eventuali ulteriori modifiche normative;
6. **di prendere atto** che con emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato in Senato al ddl di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del dl n. 132/2023, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto delle aliquote ai sensi dell'art. 1, comma 757 della legge 160/2019, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. **di dare atto** che, se in data successiva alla presente deliberazione, all'interno dell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rendesse necessario elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote dell'IMU per l'anno di imposta 2024, l'Ente vi provvederà con apposito atto in conformità al presente deliberato;

8. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30 settembre 2020, nonché alla normativa statale vigente;
9. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

L'Istruttore Direttivo Finanziario  
ALICE PRIN

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Tabone Renzo  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Sigot  
*(sottoscritto digitalmente)*